

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3551 del 23/07/2019
Oggetto	Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dallo scolo Laghetto ad uso irriguo in comune di Castel San Pietro Terme (BO). Titolare: Consorzio della Bonifica Renana. Pratica DG18A0007
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3660 del 23/07/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventitre LUGLIO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”);
- la nota con protocollo PG/2019/1828 del 08/01/2019 (delega sulla gestione delle concessioni dei Consorzi di Bonifica);

PRESO ATTO

- delle domande presentate all'interno del procedimento di valutazione di impatto ambientale con

cui il Consorzio della Bonifica Renana, c.f. 91313990375, ha richiesto la concessione di derivazione di acqua sotterranea e di acqua superficiale, ai sensi dell'art. 6 r.r. 41/2001 (cod. DG18A0007);

- che gli obblighi di pubblicazione come da art. 10 del RR 41/2001 sono stati assolti con gli avvisi pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna sul BURERT n 229 del 25/07/2018;

DATO ATTO della rinuncia alla derivazione di acque sotterranee così come indicato nelle integrazioni presentate dal Consorzio di Bonifica in sede di conferenza dei servizi;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale dalla quale emergono i seguenti dati, relativi all'istanza di concessione di acque superficiale:

- il prelievo avviene dallo Scolo Laghetto con opera di presa situata al foglio 43 mappale 5 nel Comune di Castel San Pietro Terme (BO);
- la portata massima di esercizio è pari a 125 l/s;
- il volume d'acqua massimo derivabile è pari a 170.500 mc/anno;
- la risorsa è destinata all'uso irriguo;

PRESO ATTO che nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale (chiusura della conferenza di servizi e firma del rapporto ambientale del 20/06/2019) sono stati acquisiti i pareri degli enti interessati alla concessione di derivazione di acqua pubblica, quali l'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, la Città Metropolitana di Bologna, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Reno e Po di Volano e il Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia;

VALUTATO ammissibile il rilascio della concessione di derivazione alle seguenti condizioni risultanti dalla conferenza dei servizi:

- portata massima di prelievo pari a 100 l/s;

- volume massimo derivabile fissato in 170.500 mc/anno;
- il prelievo può essere assentito lasciando defluire una portata pari a 10 l/s;
- per motivi igienico sanitari si ritiene inopportuna la stagnazione delle acque invase, ovvero le medesime dovranno essere costantemente movimentate; a tal fine si prescrive o la realizzazione di particolari soluzioni meccaniche o, ad invaso riempito, di prevedere l'immissione e lo scarico di idonei quantitativi di risorsa;
- andranno previsti e tenuti in regolare stato di manutenzione idonei dispositivi per la misurazione delle acque derivate e distribuite ai sensi di quanto disposto dalla DGR n.2254/16; nel merito si specifica che qualora, per mantenere movimentate le acque all'interno dell'invaso, si opti per prevedere di prelevare e scaricare risorsa, si dovrà provvedere ad installare idoneo strumento atto alla misurazione delle acque scaricate; il proponente dovrà comunicare al Servizio STRAAF e ad ARPAE la scelta progettuale effettuata per assicurare la corretta movimentazione delle acque nel rispetto dei parametri di concessione entro 30 giorni dall'approvazione del PAUR;
- oltre ad ottemperare a quanto previsto dall'art.10 dell'Allegato alla citata DGR n.2254/16, i dati provenienti dal sopracitato monitoraggio quantitativo dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno al Servizio Tutela Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici e ad ARPAE Direzione Tecnica;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno in corso;
- ha versato in data 16/07/2019, la somma pari a 250 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. DG18A0007;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla società Consorzio della Bonifica Renana, c.f. 91313990375, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, cod. DG18A0007, ai sensi dell'art. 6, r.r. 41/2001, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante elettropompe installate in un manufatto di carico alimentato tramite una travata di regolazione nello Scolo Laghetto;
- ubicazione del prelievo: Comune di Castel San Pietro Terme (BO), su terreno censito al fg. n. 43, mapp. n. 5; coordinate UTM RER 705293; y: 922613;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 100 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 170.500 mc/annui;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2048;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 17/07/2019;

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 49,93 euro;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250 euro;

6. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

9. di dare atto che il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di approvazione del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'art. 20 comma 6 della Legge Regionale n. 4 del 20 Aprile 2018;

10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a Consorzio della Bonifica Renana, c.f. 91313990375 (cod. DG18A0007).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da un manufatto di carico alimentato tramite una travata di regolazione posta nello Scolo Laghetto. All'interno del manufatto sono installate due elettropompe sommergibili, una con funzione di riserva, della potenza di kw 9.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), su terreno censito al fg. n. 43, mapp. n. 5; coordinate UTM RER 705293; y: 922613.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 100 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 170.500 mc/annui.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno per alimentare l'invaso irriguo oggetto della Valutazione di Impatto Ambientale.
4. Il prelievo avviene dallo Scolo Laghetto, corpo idrico situato in area demanio consortile.
5. Il prelievo può essere esercitato lasciando defluire a valle dell'opera di presa una portata pari a 10 l/s sul corpo idrico di natura antropica.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31

ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2048.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e distribuita ed a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Direzione Tecnica di ARPAE – Unità Progetto Demanio Idrico e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna, oltre ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegato alla DGR n. 2254/2016. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

Inoltre qualora, per mantenere movimentate le acque all'interno dell'invaso come indicato nel punto 10 del presente articolo, si opti per prevedere di prelevare e scaricare risorsa, si dovrà provvedere ad installare idoneo strumento atto alla misurazione delle acque scaricate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Ulteriori prescrizioni derivanti dal Rapporto Ambientale - Si prescrive, visto che per motivi igienico sanitari si ritiene inopportuna la stagnazione delle acque invasate, che le medesime dovranno essere costantemente movimentate o adottando particolari soluzioni meccaniche o di prevedere, ad invaso riempito, l'immissione e lo scarico di idonei quantitativi di risorsa. La scelta deve essere comunicata alla scelta alla Regione Emilia Romagna, servizio STRAAF e ad ARPAE DT, entro 30 giorni dalla approvazione del PAUR;

ARTICOLO 7 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.